



CITTA' DI NIZZA MONFERRATO

(PROVINCIA DI ASTI)

ORIGINALE

Reg. Gen N. 263

Del 13.04.2022

SETTORE II - Servizi finanziari - Gestione del Personale

Determinazione n. 105

OGGETTO: *REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - ANNI CINQUE 1/06/2022-31/05/2027 - CIG: 91532225BE*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

-con determinazione del 23/03/2022 – RGN 208, è stata indetta gara d'appalto per il servizio di brokeraggio assicurativo nel territorio del Comune di Nizza Monferrato per la durata di anni 5 – attraverso la procedura aperta, ovvero gara ad evidenza pubblica con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n.560/2016, per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 28.288,13, interamente telematica ai sensi dell'art 58 del d.lgs 50/2016;

- contestualmente alla succitata determinazione venivano approvati lo schema di bando di gara, e disciplinare, ivi inclusi i relativi allegati, ed il capitolato d'appalto;

-il termine di presentazione delle offerte scade il giorno 14/04/2022 alle 12.00

-Considerato che a mezzo pec del 11/04/2022, registrata al protocollo dell'ente al n. 6002 del 12/04/2022, l'Associazione dei Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede a Milano ha segnalato, in un'ottica meramente propositiva, l'opportunità di riesaminare le modalità di assegnazione del punteggio all'offerta economica, argomentando in merito con ampia giurisprudenza;

ESAMINATA la documentazione e ritenuto, per l'effetto, necessario e opportuno di procedere alla revoca in via di autotutela delle procedure in oggetto e, con esse, di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 octies e 21 nonies, Legge n. 241/90 e s.m.i.; al fine di evitare possibili successive controversie e contenziosi legali;

VISTO che secondo l'articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n° 241 "*per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge*";

DATO ATTO altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato – Sez. VI – Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che:

“L’amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241; di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. È quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d’appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso.....”;

RILEVATO, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, che l’interesse della Pubblica Amministrazione è superiore a quello degli operatori economici coinvolti nell’azione amministrativa di revoca in autotutela;

Visto il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente allegato alla presente determinazione;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, allegato alla presente determinazione

DETERMINA

Di annullare, in regime di autotutela, la procedura di gara in oggetto, in conformità a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici e richiamate le disposizioni normative in merito ai procedimenti amministrativi di annullamento in autotutela degli atti assunti dalla pubblica amministrazione, in relazione ai poteri gestionali affidati ai responsabili, ai sensi dell’art. 107 del TUEL;

Di annullare, altresì, le procedure intraprese presso il Sistema Monitoraggio Gare istituito presso l’ANAC e tutti gli atti relativi collegati al CIG n. 91532225BE;

Di trasmettere la presente determinazione, per le seguenti ed inerenti operazioni necessarie, alla Società di Committenza ausiliaria ASMEL S.C. a r.l., incaricata dell’attivazione dei servizi di supporto per la preparazione, predisposizione ecc. della suddetta procedura di gara;

Di procedere con successivo provvedimento all’indizione di una nuova gara.

Nizza Monferrato, li 13.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FRAGALA' DOMENICO
